



Ministero dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO NOGARO

ORDINANZA N° 13/2006

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Nogaro:

- VISTE:** le ordinanze n. 22/2004 in data 30 giugno 2004 e n. 56/2005 in data 6 settembre 2005 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, come validate dall'Ordinanza n. 1/2006 in data 29.03.2006 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, relative alle comunicazioni di informazioni di sicurezza da parte delle navi prima del loro ingresso in porto;
- VISTO:** il "Regolamento per la navigazione, la sosta e la precedenza degli accosti delle navi e dei galleggianti nella zona portuale dell'Aussa-Corno" approvato con Ordinanza n° 21/03 in data 28/06/2003;
- VISTA:** il Capitolo XI -2 della Convenzione Internazionale SOLAS 74/84 recante "Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima" ed il Codice I.S.P.S. (International Ship and Port facility Security Code);
- VISTO:** il Regolamento (CE) n° 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, con particolare riferimento all'art. 3, punto 5, con cui vengono rese obbligatorie alcune disposizioni della parte B del Codice I.S.P.S.;
- VISTA:** le Circolare Titolo "Port Security" n° 01 in data 07.04.2004 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima - Applicazione dell'I.S.P.S. Code agli impianti portuali" e tutte le successive disposizioni e circolari emanate in materia;
- VISTA:** la revisione generale n. 2 del P.F.S.P. – Port Facility Security Plan dell'impianto portuale "banchina Margreth e banchina Porto Vecchio" del porto di Porto Nogaro approvata con Decreto n° 72/06 in data 30 agosto 2006 da parte del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone;
- VISTO:** il documento di valutazione di rischio P.F.S.A. (Port Facility Security Assessment) dell'impianto portuale banchina "CIMOLAI" approvato con Decreto n. 61/2006 in data 18.07.2006 dal Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone nonché il relativo piano in corso di approvazione;
- RITENUTO:** necessario emanare apposita regolamentazione per gli accosti nel Circondario Marittimo di Porto Nogaro interessati dalla presenza di naviglio internazionale (banchina Margreth, banchina Porto Vecchio, e Banchina Cimolai), alla luce delle vigenti disposizioni in materia di "Port Security" emanate dai competenti Organismi internazionali;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 2006 n.89, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.61 in data 14.03.2006, con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro è stato elevato ad Ufficio Circondariale Marittimo con la definizione della giurisdizione territoriale di competenza;
- VISTI:** gli articoli 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

A far data dal **15 novembre 2006**, tutte le navi impiegate in viaggi internazionali (navi passeggeri comprese le unità veloci - navi da carico, comprese le unità veloci, di tsl uguale o superiore alle 500 - piattaforme mobili di perforazione off-shore) che intendono entrare nel porto di Porto Nogaro, dovranno fornire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, per il tramite dell'Agenzia Marittima Raccomandataria o direttamente al numero di fax **0431/629629**, le informazioni di cui alla regola 9 del Capitolo XI-2 SOLAS contenute nella **scheda** unita alla presente Ordinanza (allegati n° 1a / 1b – inglese / italiano), secondo la tempistica che segue:

- *con almeno 24 ore di anticipo sull'orario di previsto arrivo della nave; oppure*
- *al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore; oppure*
- *se il porto di scalo non è noto o se è modificato durante il viaggio, non appena tale porto sia conosciuto.*

La suddetta scheda informativa sarà valutata dal D.A.O. (Duly Authorized Officer) presente a Porto Nogaro ed in caso di assenza dello stesso sarà tempestivamente trasmessa al D.A.O. della Capitaneria di Porto di Monfalcone / Trieste, nel caso non emergano rilievi nel corso della valutazione stessa, sarà applicato il principio del **silenziò assenso**.

La mancata presentazione della scheda in parola costituisce fondato motivo per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti, con la conseguente applicazione della regola 9 del capitolo XI-2 della SOLAS, con particolare riferimento al punto 2.2 della suddetta regola: **alla nave che rifiuti di fornire tali informazioni potrà essere negato l'ingresso in porto.**

Qualora, dopo aver ricevuto la scheda informativa, i funzionari debitamente autorizzati abbiano fondati motivi per ritenere che la nave non sia conforme ai requisiti prescritti dalle normative internazionali in premessa citate, tentano di stabilire una comunicazione con la nave e tra la nave e l'amministrazione allo scopo di ripristinare la conformità.

Se tale comunicazione non consente di ripristinare la conformità, oppure se hanno comunque fondati motivi per ritenere che la nave non ottempera ai requisiti prescritti, i funzionari potranno adottare nei confronti della nave i seguenti provvedimenti:

- **obbligo di rettificare la non-conformità;**
- **obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale o nelle acque interne;**
- **ispezione della nave, qualora essa si trovi nel mare territoriale;**
- **divieto di ingresso nel porto.**

Prima di porre in essere tali provvedimenti l'Ufficio Marittimo di Porto Nogaro informerà la nave delle relative intenzioni, ricevute le quali, il Comandante della nave potrà revocare l'intenzione di entrare in porto. In tal caso, il presente articolo non trova applicazione.

Articolo 2

Ogni nave alla quale si applicano le disposizioni del capitolo XI-2 della SOLAS, quando si trovi nel porto di Porto Nogaro (banchina Margreth, banchina Porto Vecchio, e banchina Cimolai), è soggetta a controlli da parte di Funzionari debitamente autorizzati (D.A.O.) al fine di verificare che a bordo della nave vi sia un **Certificato internazionale di sicurezza della nave** (I.S.S.C. – International Ship Security Certificate) ovvero un **Certificato provvisorio internazionale di sicurezza della nave** (I.I.S.S.C. – Interim International Ship Security Certificate) in corso di validità rilasciato a norma delle disposizioni della parte A del Codice I.S.P.S., il quale, se valido, sarà accettato salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal capitolo XI-2 SOLAS o dalla parte A del Codice I.S.P.S.

Se questi fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, i Funzionari debitamente autorizzati imporranno in relazione a tale nave una o più delle seguenti misure di controllo:

- ispezione della nave;
- ritardo o detenzione della nave;
- restrizione delle operazioni, ivi compreso il movimento della nave nel porto;
- espulsione della nave dal porto.

Tali misure di controllo potranno includere, in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minore impatto.

Articolo 3

Disposizioni supplementari

Il provvedimento di negato ingresso nel porto (art.1) e la misura di espulsione dal porto (art.2) sono imposti unicamente quando i Funzionari debitamente autorizzati (D.A.O.) abbiano fondati motivi per ritenere che la nave rappresenti una minaccia immediata alla sicurezza e all'incolumità delle persone, della navi o di altri beni immobili e che non vi siano altri mezzi adeguati per eliminare tale minaccia.

Le misure di controllo di cui all'art. 2 ed i provvedimenti di cui all'art. 1 sono imposti soltanto fino al momento in cui la non conformità che vi ha dato origine sia stata rimossa.

Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che la nave venga indebitamente trattenuta o ritardata.

Articolo 4

Dichiarazione di sicurezza

Ogni nave alla quale si applicano le disposizioni del capitolo XI-2 della SOLAS che chieda di entrare nel porto di Porto Nogaro potrà richiedere il rilascio di una dichiarazione di sicurezza (**D.O.S. – Declaration of Security**), utilizzando lo stampato unito alla presente Ordinanza (allegati n° 2a / 2b – inglese / italiano), quando:

- *la nave opera a un livello di sicurezza più elevato dell'impianto portuale o di un'altra nave con cui è in interfaccia;*
- *esiste un accordo sulla dichiarazione di sicurezza tra il Governo Italiano e lo Stato di Bandiera della nave, purchè Governo contraente, riguardo a determinati viaggi internazionali o a navi specifiche che effettuano tali viaggi;*
- *si è verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o gli impianti portuali, ove applicabile;*
- *la nave è ancorata in un porto per cui non è necessario avere od attuare un piano approvato di sicurezza dell'impianto portuale;*
- *la nave sta conducendo attività nave/nave con un'altra nave per cui non è necessario avere od attuare un piano approvato di sicurezza della nave.*

La nave interessata dovrà rendere nota all'Ufficio Marittimo di Porto Nogaro ed al P.F.S.O. l'intenzione di richiedere la dichiarazione di sicurezza fatta ai sensi del presente articolo.

La dichiarazione di sicurezza deve contenere i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra gli impianti portuali e la nave, con espressa dichiarazione delle responsabilità di ciascuno e deve essere redatta:

1. dal comandante della nave o dall'ufficiale di sicurezza della nave (S.S.O. – Ship Security Officer) per conto della nave;
2. dall'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O. – Port Facility Security Officer), per conto dell'impianto portuale.

Articolo 5

Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando l'adozione, qualora del caso, delle misure restrittive di cui agli articoli precedenti, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che abroga le precedenti disposizioni, in premessa citate.

Allegati:

- 1a) Ship pre-arrival Security Information Form (English)
- 1b) Ship pre-arrival Security Information Form (Italiano)
- 2a) Declaration of Security (English)
- 2b) Declaration of Security (Italiano)

Porto Nogaro, lì **26 Ottobre 2006**

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco MASSARO

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art.19 DPR 445/2000

L'originale è stata firmata dal Comandante